



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

UFFICIO ANAGRAFE

MAZZO DI VALTELLINA
PARTENZA
Prot. 00002761 del 19-07-2016
Tit 11 Cat 1 Fas
DEMO-ANAGRAFICO-ELETTORALE-STATISTICO



Convivenze di fatto

IL SINDACO

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici - n. 7 in data 1 giugno 2016;

RENDE NOTO

Che il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di "**convivenza di fatto**".

La legge, che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce "*conviventi di fatto*" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Si intendono, pertanto, conviventi di fatto due persone, di qualunque sesso:

- **Maggiorenni;**
- **Coabitanti;**
- **Unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;**
- **Non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.**

La procedura prevede che la convivenza di fatto si costituisca con una **apposita dichiarazione** resa all'ufficiale d'anagrafe del Comune di residenza.

La dichiarazione di convivenza potrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento posteriore.

L'iscrizione delle convivenze di fatto verrà eseguita **secondo le procedure già previste e disciplinate dall'ordinamento anagrafico** ed in particolare, dagli artt. 4 e 13 del dpr n. 223/1989.

I **conviventi di fatto** possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un "**contratto di convivenza**", redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato (con le medesime modalità) in qualunque momento nel corso della convivenza.

L'ufficio anagrafe è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza comunale, 19 LUGLIO 2016



IL SINDACO

Saligari Franco Matteo

